NORME IN MATERIA DI EDILIZIA ABITATIVA SOVVENZIONATA

Art. 6

Opere di urbanizzazione Rimborso allo Stato della spesa

I comuni, nei quali vengono realizzate a cura degli enti costruttori di abitazioni popolari ed economiche le opere di urbanizzazione di cui all'articolo precedente, debbono rimborsare allo Stato la spesa sostenuta dall'ente quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti. Il recupero di detta spesa sara' effettuato in 30 rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo.

Versione in vigore dal 4 maggio 1968, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme in materia di edilizia abitativa sovvenzionata
Estremi	Legge 28 marzo 1968, n. 422
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-in-materia-di-edilizia-abitativa-sovvenzionata/art-6-opere-di-urbanizzazione-rimborso-allo-stato-della-spesa

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it